

**Cass., civ. sez. III, del 19 ottobre 2016, n. 21066**

3. Con il quarto motivo del ricorso si denuncia «violazione ed errata applicazione dei principi sulla responsabilità dei soci di una s.n.c. correlati alle norme di cui agli artt. 1299 c. c. e 2304 c. c.. – Carezza di motivazione».

Ti ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto anche la sua responsabilità personale per l'obbligazione della società nei confronti dell'altro socio, condannandolo al pagamento del relativo importo in favore di questi: sostiene che anche egli è locatore e quindi anche l'attrice sarebbe debitrice (in quanto anch'essa socia illimitatamente responsabile) nei propri confronti, e dunque le reciproche pretese dei soci almeno tra di loro si elidrebbero a vicenda, anche in base alla sussistenza delle azioni di regresso.

Il motivo è fondato, nei limiti che si esporranno.

Va premesso che è pacifico in fatto che il ricorrente P e la controricorrente V sono gli unici soci illimitatamente responsabili, in quote uguali, della ---- S.n.c., e che nella medesima proporzione l'immobile a questa locato è in comunione tra loro.

Il P viene chiamato a rispondere dell'obbligazione fatta valere dalla V in quanto socio illimitatamente responsabile della società debitrice, in base ad espressa previsione di legge (art. 2291 c.c.).

Orbene, ritiene la Corte che nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo (e a prescindere dal titolo dell'azione fatta valere nei confronti della società) debba escludersi l'applicazione del Principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all'art. 2291 c.c., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi solo nei riguardi di questi operante.

Ciò in conseguenza della stessa struttura delle società di persone, cui l'ordinamento riconosce mera soggettività, ma non personalità giuridica perfetta, cioè una autonomia patrimoniale limitata, sancita da regole che hanno il precipuo scopo di garantire la tutela degli interessi dei terzi che hanno con essa contrattato, e che, di conseguenza, non avrebbero ragione di operare e non possono trovare applicazione nei rapporti tra i soci stessi.

Il principio è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle associazioni non riconosciute, enti che, come le società di persone, non sono dotati di personalità giuridica ma di limitata soggettività, per le cui obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente alcuni degli associati (in particolare, quelli che hanno agito in concreto), e per le quali si afferma infatti che «la responsabilità personale e solidale con quella dell'associazione, senza il beneficio dell'escussione, di colui o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, si configura come una forma di fideiussione ex lege, disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro; la norma contenuta nell'art. 38 c.c. che sancisce la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome

e per conto dell'associazione, si applica unicamente rispetto ai terzi estranei all'associazione medesima e non può giovare agli associati creditori dell'associazione, i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale dell'ente» (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 25/10/1969, Rv. 343652; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 617 del 27/03/1962, Rv. 250952; Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 29/08/1962, Rv. 254025; successivamente: Sez. L, Sentenza n. 5020 del 29/08/1980, Rv. 408877; Sez. 1, Sentenza n. 354 del 16/01/1991, Rv. 470495 e, implicitamente, Sez. 1, Sentenza n. 6554 del 11/05/2001, Rv. 546598).

Il medesimo principio deve peraltro ritenersi applicabile anche alle società di persone, che con le associazioni non riconosciute condividono la struttura associativa non personificata, il riconoscimento di una limitata soggettività giuridica, l'esistenza di un fondo comune che può essere aggredito dai terzi titolari di crediti nei confronti dell'ente e al tempo stesso la illimitata responsabilità degli associati (o di alcuni di essi) nei confronti dei terzi, per le relative obbligazioni.

Sotto questo aspetto, la differenza meramente funzionale del modo di operare della responsabilità degli associati (essenzialmente consistente nell'esistenza del beneficio di escussione, nei diversi termini previsti dagli artt. 2268 e 2304 c.c., solo per i soci di società di persone) non sembra poter assumere alcun rilievo, con riguardo ai rapporti tra gli associati.

Strutturalmente, infatti, non vi è differenza.

In entrambi i casi, in mancanza del riconoscimento di personalità giuridica perfetta dell'ente, l'ordinamento, all'evidente scopo di favorire l'operatività e agevolare l'attività dell'ente stesso (con il quale i terzi evidentemente potrebbero avere comprensibili remore ad entrare in rapporti giuridici, data la sua incerta, o quanto meno difficilmente verificabile, consistenza soggettiva e patrimoniale), prevede che nei confronti dei terzi per le obbligazioni ad esso imputabili rispondano tutti gli associati (o alcuni di essi), illimitatamente e solidalmente.

La ratio di tale previsione sta sia nell'opportunità che i terzi possano fare affidamento sul patrimonio personale degli associati e non solo su quello dell'ente, di consistenza difficile da valutare, sia nell'esigenza che ai terzi sia garantita l'indifferenza di ogni questione attinente ai rapporti interni tra gli associati e, in ultima analisi, al modo e alla misura in cui l'obbligazione deve essere tra questi ripartita.

Ne consegue che nei rapporti tra soci - non sussistendo nessuna delle suddette esigenze - non opera il principio di illimitata responsabilità per le obbligazioni della società, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.

Laddove un socio eserciti un'azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest'ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società - salvo il successivo regresso tra i soci stessi - ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali.

In altri termini, una volta esclusa la responsabilità illimitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, l'estensione agli altri soci dell'azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile solo qualora sussista un effettivo squilibrio tra i soci stessi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.

E la suddetta conclusione risulta perfettamente compatibile con il principio generale espresso dall'art. 1299 c.c., che limita l'azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota del debito gravante su ciascuno di essi, principio applicabile, secondo il costante indirizzo di questa Corte, anche al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato con danaro proprio un debito sociale e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4380 del 21/02/2013, Rv. 625161; Sez. 1, Sentenza n. 18185 del 18/08/2006, Rv. 591944; Sez. 1, Sentenza n. 5947 del 14/12/1978, Rv. 395771).

L'applicazione di tale principio nei rapporti tra i soci presuppone infatti, da un lato, che il socio abbia provveduto al pagamento (o comunque determinato l'estinzione) dello specifico rapporto obbligatorio imputabile alla società per un importo eccedente la propria quota (e sussista cioè uno squilibrio nell'onere di contribuzione relativo a tale specifico rapporto), e d'altro canto che in relazione ai rapporti sociali non vi siano altri fattori di squilibrio.

Nella specie è in primo luogo da escludere uno squilibrio negli oneri di contribuzione relativi allo specifico rapporto extrasociale fatto valere in giudizio, in quanto i due unici soci della ---- S.n.c. sono al tempo stesso - e nella medesima proporzione - i due unici proprietari dell'immobile a questa locato. D'altra parte, la questione dell'eventuale squilibrio nei rapporti sociali non risulta neanche posta (e d'altra parte la sua deduzione avrebbe reso operativa la clausola compromissoria), dal momento che l'attrice si è limitata a prospettare una automatica, ma per quanto sin qui osservato insussistente, responsabilità illimitata dell'altro socio per il titolo estraneo al rapporto sociale.

Il motivo di ricorso in esame può pertanto trovare accoglimento, limitatamente all'azione esercitata dalla V nei confronti del P (non invece con riguardo a quella esercitata nei confronti della società).

Per quanto attiene alla sola posizione del P, dunque, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'opposizione va accolta, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.